



Comune di Rubano
Regione del Veneto
Provincia di Padova

P.I.

I° Piano degli Interventi - 2017/22
art. 17 LR.11/2004

elaborato 1 - variante2
adottata DCC n°
approvato DCC n°

Giugno 2020

Relazione illustrativa

Responsabile ufficio Tecnico:
Vanessa Zavatta - architetto

Progettista:
GianLuca Trolese-urbanista

Gruppo di lavoro:
GianLuca Gallato-urbanista





RELAZIONE PROGRAMMATICA

Elaborato 1

1. PREMESSA	4
1.1 Contenuti della variante n.2 al primo Piano degli Interventi (2017/22)	4
1.2 Elaborati della variante n.2 al primo Piano degli Interventi (2017/22).....	4
1.3 Variazioni cartografiche della variante n.2 al primo Piano degli Interventi (2017/22).....	5
1.4 Dimensionamento della variante n.2 al primo Piano degli Interventi (2017/22) .	5
1.5 Procedura di formazione della variante n.2 al primo Piano degli Interventi (2017/22).....	5
2. CONTENUTI DELLA VARIANTE.....	6
2.1 Contesto legislativo	6
2.2 Variazioni della variante n.2 al primo Piano degli Interventi (2017/22)	7
3. LA VALUTAZIONE DEGLI INTERVENTI	9
3.1 Verifica di assoggettabilità a VAS	9
3.2 Valutazione di Compatibilità idraulica "VCI"	9



1. PREMESSA

Il Consiglio Comunale del Comune di Rubano ha:

1. adottato il PATI della Comunità Metropolitana di Padova con Delibera di Consiglio Comunale n.02 del 20.01.2009 che è stato successivamente approvato in Conferenza di Servizi il 11.05.2011, l'approvazione è stata ratificata con DGP n. 50 del 22.02.2012, successivamente pubblicata nel BUR n.21 del 16.03.2012;
2. adottato il PAT comunale con Delibera di Consiglio Comunale n. 39 del 29.10.2013 che è stato successivamente approvato con decreto della Provincia di Padova n. 5 del 16.01.2015, il Consiglio Comunale con Delibera n.5 del 01/04/2015 ha preso atto dell'approvazione con adeguamenti apportati con Decreto dal Presidente della Provincia, il piano è stato successivamente pubblicata nel BUR n.12 del 30.01.2015;
3. adottato la variante 1 al PAT comunale, con procedura semplificata cui art. 14 LR. 14/2017, con Delibera di Consiglio Comunale n. 46 del 08.10.2019 che è stato successivamente approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 61 del 23.12.2019 ;
4. adottato il primo PI (2017/22) con Delibera di Consiglio Comunale n. 53 del 29.11.2016 successivamente approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 28.03.2017;
5. adottato la variante n°1 al primo PI (2017/22), con delibera di consiglio comunale n. 47 del 08.10.2019, successivamente approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 62 del 23.12.2019.

La presente Variante si configura, quindi, come la "variante n°2" al primo PI (2017/22).

1.1 Contenuti della variante n.2 al primo Piano degli Interventi (2017/22)

I contenuti della variante riguardano:

- L'adeguamento delle norme tecniche operative al Regolamento Edilizio al Regolamento Edilizio Tipo (ex Intesa/Stato/Regioni/Enti locali 20 ottobre 2016) nel quadro della nuova legislazione regionale (L.R. 14/2017) – DGR 669/2018.

1.2 Elaborati della variante n.2 al primo Piano degli Interventi (2017/22)

La variante 2 al primo PI 2017/22 è composto dai seguenti elaborati, che integrano il PI vigente:

- ⇒ Elaborato 1 (var. 2 primo PI): relazione illustrativa;
- ⇒ Elaborato 2 (var. 2 primo PI): Norme Tecniche Operative;
- ⇒ Elaborato 3 (var. 2 primo PI): Prontuario per la qualità architettonica e ambientale;
- ⇒ Elaborato 5 (var. 2 primo PI): Banca dati alfanumerica e vettoriale;



⇒ Elaborato 6 (var. 2 primo PI): Valutazione di Compatibilità Idraulica;

1.3 Variazioni cartografiche della variante n.2 al primo Piano degli Interventi (2017/22)

La variante 2 al primo PI 2017/22 non prevede modifiche cartografiche.

1.4 Dimensionamento della variante n.2 al primo Piano degli Interventi (2017/22)

Le variazioni apportate dalla variante 2 al primo PI 2017/22 non incidano sul dimensionamento urbanistico generale e non consuma suolo ai sensi della LR. 14/2017.

1.5 Procedura di formazione della variante n.2 al primo Piano degli Interventi (2017/22)

La variante PI sarà assunta ai sensi dell'art. 48/ter della L.R. 11/2004, ovvero:

1. I Comuni, al fine di recepire quanto disposto dall'Intesa sancita tra il Governo, le Regioni ed i Comuni, ai sensi dell'articolo 8, comma 6 della legge 5 giugno 2003, n. 131, adeguano i regolamenti edilizi allo schema di Regolamento Edilizio Tipo e ai relativi allegati, ai sensi dell'articolo 4, comma 1 sexies, del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001.
2. Le nuove definizioni aventi incidenza urbanistica, incompatibili con quelle contenute nei regolamenti edilizi e nelle norme tecniche degli strumenti urbanistici vigenti, trovano applicazione a far data dall'efficacia della variante di cui al comma 4.
3. I Comuni utilizzano in ogni caso le nuove definizioni ai fini della determinazione dei parametri e dei coefficienti necessari per l'approvazione della variante al cui al comma 4.
4. I Comuni, con apposita variante, adeguano gli strumenti urbanistici comunali alle nuove definizioni uniformi aventi incidenza urbanistica nei tempi e con le procedure previsti, rispettivamente, dall'articolo 13, comma 10 e dall'articolo 14 della legge regionale 6 giugno 2017, n. 14 "Disposizioni per il contenimento del consumo di suolo e modifiche alla legge regionale 23 aprile 2004, n. 11".



2. CONTENUTI DELLA VARIANTE

2.1 Contesto legislativo

Nel contesto legislativo regionale che fa riferimento alla L.11/2004 si è inserita recentemente l' "Intesa tra il Governo, le Regioni e Enti Locali" (20 ottobre 2016 G.U. 16/11/2016 n° 268) per il recepimento del "Regolamento Edilizio Tipo" R.E.T.. Ricordiamo come la Legge Regionale n.11/2004 definisca all'art. 17 i "contenuti del Piano degli Interventi" essi non contemplano il Regolamento Edilizio "RE" come elaborato del PI.

Se da un lato il RE non è più un elaborato di PI, pur tuttavia a nessuno sfugge la interdipendenza che, comunque, continua a sussistere tra il PI e lo stesso RE.

Ad esempio, le "modalità del calcolo del volume" hanno una rilevantissima (seppure indiretta) implicazione sulla pianificazione urbanistica e, quindi, sul dimensionamento del PI e in particolare sugli "standard" urbanistici (dimensionati sulla base di 150/mc abitante insediabile - LR. 61/1985).

Questa corrispondenza tra RE. e pianificazione urbanistica è stata codificata dal legislatore nazionale. Il DPR 380/2001 ha "stabilito i criteri generali per semplificare e uniformare in tutto il territorio nazionale i regolamenti edilizi comunali, comunque, denominati" (art. 4/1 sexies). La Regione Veneto a sua volta ha recepito (DGR 1896 del 22/11/2017) i contenuti della citata "Intesa".

La citata DGR stabilisce, inoltre, che i comuni avrebbero dovuto adeguare i propri Regolamenti Edilizi allo schema di Regolamento Edilizio Tipo entro scadenze ben precise. Con la legge Regionale 15 del 20 aprile 2018, la Regione Veneto ha individuato tali termini "fino a diciotto mesi" dalla pubblicazione del provvedimento della Giunta Regionale previsto all'art. 4 della L.R. 14/2017 (Misure di programmazione e di controllo sul contenimento del consumo di suolo). Tale provvedimento è stato assunto con DGR 668/2018. Con la LR. 49/2019 il termine per l'adeguamento dei comuni allo schema di Regolamento edilizio tipo (RET) è stato rideterminato al 30.09.2020.

In questo quadro, disomogeneo, si evidenzia quanto asserito dall'assessore regionale Corazzari nella sua lettera del 21 marzo 2018, "Si ritiene opportuno stabilire che il Regolamento Edilizio sia da adeguarsi al RET entro la prima variante sostanziale allo strumento urbanistico". Sulla base di questi presupposti, la presente la "variante n°2" al primo PI (2017/22) è stata redatta tenendo in considerazione le "definizioni uniformi" ex Intesa Stato/Regioni, Enti Locali del 20 ott. 2016, anche se "formalmente" le stesse saranno applicabili dopo l'approvazione del RE adeguato al RET cosa quest'ultima che si concretizzerà, contestualmente all' "approvazione" della presente variante.



2.2 Variazioni della variante n.2 al primo Piano degli Interventi (2017/22)

La presente variante acquisisce le "definizioni uniformi" e il quadro delle disposizioni incidenti sugli usi e le trasformazioni del territorio e dell'attività edilizie ex art. 2/4 "Intesa Stato/Regioni/Enti locali " 20 ott. 2016. (Allegati A e B della DGR n°. 1896 del 22 nov. 2017).

Le NTO e il Prontuario per la qualità architettonica e ambientale del PI vigente sono state affinate in alcuni punti anche in previsione dell'approvazione dal Consiglio Comunale del Regolamento Edilizio adeguato al Regolamento Edilizio Tipo (R.E.T.) (che come precedentemente specificato avverrà contestualmente all'approvazione della presente Variante al PI. Di seguito si elencano i principali articoli oggetto di modifica o ex novo:

Elaborato 2 - NTO:

Articolo 6bis	Aree a servizi privati
Articolo 14	Destinazioni d'uso
Articolo 17	Costruzioni accessorie in zona residenziale
Articolo 18	Zone B residenziali di completamento
Articolo 19	Zone B6 edificazione diffusa
Articolo 21	Zone D1 di completamento attività produttive
Articolo 22	Zone D2 di espansione attività produttive
Articolo 23	Zone D3 attività ricettive
Articolo 25	Zone D4 attività commerciali, direzionali, artigianato di servizio e a servizio delle zone produttive
Articolo 26	Zone D5 attività agroindustriali
Articolo 27	Compatibilità tra ZTO e attività commerciali e parametri urbanistici
Articolo 43	Fasce di rispetto stradale e spazi riservati alla viabilità
Articolo 59	Indici urbanistici
Articolo 60	Indici edilizi
Articolo 61	Distanze

L'elaborato n.2 "Norme Tecniche Operative - variante 2" evidenzia puntualmente le parti normative oggetto di modifica.

Elaborato 3 - Prontuario per la qualità architettonica e ambientale:

Articolo 2	Ambito di applicazione del prontuario
Articolo 5	Caratteristiche dei fabbricati
Articolo 8	Criteri di progettazione: composizione urbanistica
Articolo 9	Criteri di progettazione: spazi scoperti
Articolo 10	Viabilità pubblica, caratteristiche generali
Articolo 15	Parcheggi, caratteristiche generali
Articolo 22	Elementi che sporgono dalle facciate ed aggettano sul suolo pubblico o ad uso pubblico



Articolo 23	Elementi architettonici particolari
Articolo 24	Recinzioni
Articolo 28	Fase di mitigazione e schermatura
Articolo 29	Corridoi ecologici urbani
Articolo 30	Trattamento delle aree scoperte

Il titolo 6 "regolamento edilizio eco-ambientale" è stato stralciato in quanto superato dal DM. 26 giugno 2015. Il prontuario è stato integrato con una specifica normativa a tutela della rete ecologica.



3. LA VALUTAZIONE DEGLI INTERVENTI

3.1 Verifica di assoggettabilità a VAS

La variante in oggetto, coerentemente con i "comandi" del Piano di Assetto del Territorio comunale e intercomunale e degli allegati Rapporti Ambientali, ha valutato "la contestualità degli interventi previsti dal PAT/PATI" stesso di ogni singolo intervento previsto.

La variante ha ricondotto gli interventi, tradotti operativamente, alle azioni di piano previste e valutate dalla VAS a livello strutturale; nello specifico ha "contestualizzato" ogni operazione alla "struttura" definita dal PAT/PATI verificandone la coerenza o meno con i diversi sistemi.

Tale operazione, necessaria ai fini della valutazione del piano, è stata opportuna per la verifica di sostenibilità di ogni singolo intervento, ottemperando parallelamente alle prescrizioni fornite dalla VAS. Pertanto, la "contestualizzazione" della variante con le azioni previste dal PAT/PATI ha permesso di ricondurre gli interventi operativi ad una "dimensione" misurata e valutata a livello strutturale, garantendo la corretta chiusura del procedimento amministrativo di valutazione, necessario per il regolare espletamento dello strumento VAS.

Considerato:

- la DGR. 1717 del 03 ottobre 2013 ad oggetto "Preso d'atto del parere n. 73 del 2 luglio 2013 della Commissione regionale VAS" Linee di indirizzo applicative a seguito della sentenza n. 58/2013 della Corte Costituzionale che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 40, comma 1, della Legge della Regione Veneto 6 aprile 2012, n. 13, nella parte in cui aggiunge la lettera a) del comma 1-bis all'art. 14 della Legge della Regione Veneto 26 giugno 2008, n. ;
- i contenuti della VAS approvata del PAT di Rubano e del PATI del della Città Metropolitana di Padova;
- che il Rapporto Ambientale del PAT ha considerato tutti gli effetti significativi, compresi quelli secondari, cumulativi, sinergici, a breve, medio e lungo termine, permanenti e temporanei, positivi e negativi derivanti dalle azioni previste nel PAT stesso.

La variante n°2" al primo PI (2017/22) non è sottoposto a procedura di verifica di assoggettabilità a VAS in quanto mero recepimento di disposizioni relative alla normativa regionale, tenuto conto della ineludibilità dell'adeguamento, la variante rientra nei casi di esclusione definiti dalla DGR n. 1717 del 2013.

3.2 Valutazione di Compatibilità idraulica "VCI"

I contenuti della variante n°2" al primo PI (2017/22) non determinano trasformazione territoriale che possa modificare il regime idraulico.



Nell'elaborato 6 "Valutazione di Compatibilità Idraulica" come previsto dalla normativa regionale è stata prodotta l'asseverazione di non necessità della valutazione idraulica.

Tale asseverazione sarà inviata, prima dell'adozione della variante, all'Ufficio Regionale del Genio Civile competente per territorio. Tale struttura regionale entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento potrà formulare motivate obiezioni e richiedere la valutazione di compatibilità idraulica. Decorso questo termine la verifica si intende positiva.